

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 13 maggio 2015

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 8 maggio 2015 - n. X/3539
Avvio del procedimento di approvazione del piano di tutela delle acque (P.T.A.) regionale e della relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 2003/4/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la Direttiva 2003/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visti altresì:

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» che all'art. 4 introduce la Valutazione Ambientale dei piani, dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE;
- la delibera della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 «Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r.26/2003»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio regionale n. 351 del 13 Marzo 2007 «Indirizzi Generali per la Valutazione di Piani e Programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;
- la delibera della Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 761 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi- VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;

Dato atto che l'art. 45 della l.r. 26/2003 prevede che la pianificazione della tutela e qualitativa e quantitativa delle acque regionale (P.T.A.) sia costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e da un Programma di tutela ed uso delle acque (P.T.U.A.), approvato dalla Giunta regionale;

Considerato che l'art. 45, comma 6, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 stabilisce che la pianificazione regionale debba essere sottoposta a revisione secondo la scadenza prevista dalla normativa statale;

Richiamato l'art. 121, comma 5, del d.lgs 152/06 e s.m.i., il quale stabilisce che le Regioni approvino il Piano di tutela delle acque entro il 31 dicembre 2008, e che le Regioni provvedano alle successive revisioni ed aggiornamenti del Piano ogni sei anni;

Richiamato l'art. 122, comma 1 del d.lgs 152/06 e s.m.i. che prevede che le Regioni, per promuovere la partecipazione attiva e osservazioni da parte del pubblico, provvedano a pubblicare:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
- c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

ed il comma 2, del medesimo art. 122, che stabilisce un tempo minimo di sei mesi per la presentazioni delle osservazioni e garantire l'attiva partecipazione e consultazione;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla redazione della nuova Pianificazione Regionale in materia, di cui all'art. 45, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;

Visto l'art. 117, comma 1, del d.lgs 152/06 e s.m.i., che prevede l'adozione per ciascun distretto idrografico di un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore;

Dato atto che il processo di riesame e aggiornamento del Piano di gestione, della durata di 3 anni, è stato avviato il 21 dicembre 2012 attraverso la pubblicazione del «Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano» e si concluderà con l'adozione del nuovo Piano prevista al più tardi entro il 22 dicembre 2015;

Preso atto che contenuti del Piano di Gestione Po predisposti con il coordinamento delle Autorità di bacino distrettuale recepiscono gli obiettivi e le priorità di intervento fissati a scala regionale nei Piani di Tutela delle Acque;

Ritenuto che nell'ambito del riesame ed aggiornamento del Piano di gestione, di concerto con l'autorità di bacino del fiume Po, si è ottemperato ai punti a) e b) dell'art. 122, comma 1 del Dlgs 152/06 e s.m.i. per la parte di competenza del Piano di tutela delle acque del territorio lombardo;

Dato atto che l'art. 6, ai commi 1 e 2 lettera a), del d.lgs. 152/06 e s.m.i., assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica tutti i piani/programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra cui quelli concernenti la gestione delle acque;

Considerato l'obiettivo specifico 269.TER.09.06 «Implementazione e ottimizzazione degli strumenti regionali per la tutela delle acque (Piano di Tutela, Piano di Gestione del distretto idrografico del Po)» del Programma Regionale di Sviluppo 2013/2018;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di avviare, in conformità all'art. 45, al comma 4, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, la procedura per l'approvazione del nuovo Piano di tutela delle acque (P.T.A.);

2. di avviare, in conformità all'art. 45, comma 5, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del nuovo P.T.A.;

3. di approvare l'allegato a) «Contenuti e finalità del P.T.A.» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

4. di approvare l'allegato b) «Modello metodologico procedurale e organizzativo della V.A.S. Del Piano/Programma di Tutela delle Acque» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

5. di individuare l'Autorità procedente per l'approvazione del P.T.A. nella DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, U. O. Risorse Idriche e Programmazione Ambientale di Regione Lombardia;

6. di individuare l'Autorità competente in materia di V.A.S. nella DG Territorio e Urbanistica, U.O. Strumenti per il governo del territorio, Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS;

7. di individuare l'Autorità competente in materia di V.I.C nella DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio;

8. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, i portatori di interesse e/o le associazioni di categoria interessate nonché le modalità di consultazione, informazione e comunicazione;

9. di pubblicare l'avviso di avvio del procedimento sul sito web S.I.V.A.S. (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>) e sul sito web istituzionale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

10. di pubblicare l'avviso di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

“CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)”

Ambito di applicazione: Pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque.

Finalità: la Pianificazione regionale in materia di acque è costituita dall'Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale e dal Programma di tutela e uso delle acque (P.T.U.A.), approvato dalla Giunta Regionale, con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Atto di indirizzi.

Regione Lombardia, coerentemente con quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura nonché dalla normativa europea e nazionale, sviluppa una politica volta all'uso sostenibile del sistema delle acque, valorizzando e tutelando la risorsa idrica in quanto bene comune, garanzia non solo di conservazione di un patrimonio che presenta elementi unici, ma anche di sviluppo economico sociale.

Tenuto conto degli obiettivi e delle azioni strategiche, il Piano di tutela delle acque definisce:

- lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- gli obiettivi di qualità da perseguire;
- le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi, distinte in:
 - indirizzi per l'integrazione tra le politiche per le acque e le altre politiche settoriali;
 - indirizzi specifici per il raggiungimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi di qualità ambientale;
- gli strumenti per la costruzione e la condivisione delle conoscenze in materia di acque;
- gli interventi e i programmi per la diffusione della cultura dell'acqua;
- la ripartizione di responsabilità e il coordinamento tra i diversi livelli di governo delle acque.

Ai sensi dell'art. 121 del Dlgs 152/06 e smi, il Piano di tutela delle acque costituisce specifico piano di settore e deve principalmente contenere:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
- h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

**MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO
DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL
PIANO/PROGRAMMA DI TUTELA DELLE ACQUE**

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 3. SOGGETTI INTERESSATI**
- 4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE**
- 5. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO/PROGRAMMA DI TUTELA DELLE ACQUE**
- 6. SCHEMA PROCEDURALE**

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano/Programma di Tutela delle Acque (P/P) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 45 della l.r. 26/2003 il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) è costituito da un Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da un Programma di tutela ed uso delle acque (P.T.U.A.), approvato dalla Giunta regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi.

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano/Programma di Tutela delle Acque nella fase di scoping accompagna la predisposizione dell'Atto di indirizzi che la Giunta propone al Consiglio per l'approvazione e valuta nel Rapporto Ambientale gli effetti ambientali delle azioni di programma nella fase di elaborazione del Programma di tutela delle acque prima dell'adozione da parte della Giunta. Il parere motivato dell'Autorità competente per la VAS si esprime sulla proposta di Programma e relativo Rapporto Ambientale.

1.2 Norme di riferimento generali

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva);

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito d.lgs.);

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio (di seguito l.r. 12/2005);

Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

D.G.R. 10 novembre 2010, n. 761 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971";

D.G.R. 29 marzo 2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r.26/2003";

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano/Programma di Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 12/2005 e dell'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 152/06, è soggetto a Valutazione ambientale strategica - VAS, che, ai sensi dell'art. 10, c. 3, del d.lgs. 152/2006, comprende la Valutazione di incidenza (VIC); a tal fine, la valutazione dell'autorità competente dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- l'autorità competente in materia SIC, ZPS e di Rete Natura 2000;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

3.2 Autorità procedente

L'autorità procedente è la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Unità Organizzativa - U.O. Risorse Idriche e Programmazione Ambientale di Regione Lombardia.

3.3 Autorità competente per la VAS e autorità competente per la VIC

L'autorità competente per la V.A.S. è la Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo – Unità Organizzativa Strumenti per il governo del Territorio - Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS, di Regione Lombardia.

L'autorità competente per la VIC è la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Unità Organizzativa Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio - Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, di Regione Lombardia

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del P/P.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) soggetti competenti in materia ambientale

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori di aree protette e Siti di Rete Natura 2000;
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

b) enti territorialmente interessati

- Province;
- Città metropolitana di Milano;
- Comuni;
- Comunità montane;
- Autorità di Bacino del Po

c) contesto transfrontaliero/di confine

- Svizzera – Canton Ticino e Canton Grigioni;
- Regioni confinanti;

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.5 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.4, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 13 maggio 2015

- individuare tutte le realtà presenti sul territorio a seconda della loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

Le modalità e gli strumenti della partecipazione vengono definiti con apposito atto a seguito dell'avvio del procedimento.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.4, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, anche confinanti, alla Conferenza di Valutazione.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e la proposta di Atto di indirizzi e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di Programma e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (raccordo con la Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.4, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia integrale della proposta di Programma e del Rapporto Ambientale, da notificare ai soggetti transfrontalieri (Cantoni svizzeri), di cui al punto 3.4 lettera c), invitandoli ad esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO/PROGRAMMA DI TUTELA DELLE ACQUE

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del P/P è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema procedurale di cui al successivo paragrafo 6:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione della proposta di Atto di indirizzi e del documento di scoping e convocazione della prima conferenza di valutazione;
4. predisposizione dell'Atto di indirizzi per l'approvazione da parte del Consiglio regionale;
5. elaborazione della proposta di Programma di Tutela delle Acque (PTUA) e del Rapporto Ambientale;
6. deposito, messa a disposizione e raccolta osservazioni;
7. convocazione della conferenza di valutazione finale;
8. formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi;
9. adozione e approvazione del Programma (PTUA), comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;
10. gestione e monitoraggio.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento sul sito web SIVAS e sul Bollettino Ufficiale della Regione, oltre che sul sito web di direzione.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, anche confinanti, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del P/P, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- determinazione degli obiettivi generali del Piano di tutela delle acque (P.T.A.);
- elaborazione della proposta di Atto di indirizzi, definizione dell'ambito di influenza del Piano di tutela delle acque (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- predisposizione dell'Atto di indirizzi che la Giunta propone al Consiglio per l'approvazione ai sensi dell'art. 45 comma 4 della legge 26 del 2003;
- elaborazione del Programma di tutela delle acque (PTUA) e del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

5.5 Messa a disposizione

La Giunta regionale prende atto della proposta di Programma (PTUA), comprensiva di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dello stesso.

La proposta di Programma (PTUA), comprensiva di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'Autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni e pubblicano sul sito web della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, nonché sul sito web SIVAS, la proposta di Programma (PTUA), il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di incidenza.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Programma (PTUA) e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere di competenza e per la formulazione di osservazioni in merito, che potranno fornire anche nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Il parere deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

L'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

5.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo alla proposta di Atto di indirizzi e al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PTA, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Programma (PTUA) e di Rapporto Ambientale.

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati, prima della conferenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.7 Formulazione parere motivato

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di Programma (PTUA) e del Rapporto Ambientale, formula, entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini di messa a disposizione, il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Programma (PTUA).

A tale fine, sono acquisiti:

- i verbali della conferenza di valutazione,

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 13 maggio 2015

- il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Programma (PTUA) valutato.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del Programma (PTUA) alla luce del parere motivato espresso e redige la dichiarazione di sintesi volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito;
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano/Programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Programma (PTUA) e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere motivato nel Programma (PTUA).

5.8 Adozione del Programma (PTUA) e trasmissione a MATTM e Autorità di bacino

L'autorità procedente adotta il Programma (PTUA) comprensivo del Rapporto Ambientale e della dichiarazione di sintesi.

Contestualmente l'autorità procedente, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs, provvede a dare informazione circa la decisione.

Gli atti del Piano di Tutela delle Acque sono trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità di Bacino del fiume Po. Quest'ultima esprime il proprio parere vincolante.

5.9 Approvazione definitiva

Conclusa la fase di consultazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po, il Programma (PTUA) viene approvato dalla Giunta regionale.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Programma (PTUA) motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale.

Gli atti del Programma (PTUA) sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web SIVAS.

5.10 Gestione e monitoraggio

Il Programma (PTUA) individua le modalità, le responsabilità e la previsione delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive da adottare deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

6. SCHEMA PROCEDURALE

Fase del Piano	Processo di pianificazione	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0.1 Avvio di procedimento per l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) e la relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) e pubblicazione sul BURL	A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0.2 individuazione dell'Autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Definizione dello schema operativo per lo svolgimento del processo di pianificazione P1.2 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'Autorità procedente su ambiente e territorio P1.3 Elaborazione della proposta di Atto di indirizzi del Piano di Tutela delle Acque P1.4 Determinazione degli obiettivi generali del Piano di tutela delle acque (P.T.A)	A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel PTA A1.2 Definizione dello schema operativo per la VAS e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto A1.3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps) A1.4 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2.1 Predisposizione dell'Atto di indirizzi che la Giunta propone al Consiglio per l'approvazione ai sensi dell'art. 45 c.4 LR 26/03 P2.2 Costruzione dello scenario "0" di riferimento per il P.T.U.A. (evoluzione del sistema attuale in assenza di pianificazione o misure correttive delle tendenze in corso) P2.3 Definizione degli obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.1 Analisi di coerenza esterna A2.2 Stima degli effetti ambientali attesi, costruzione e selezione degli indicatori A2.3 Valutazione delle alternative di piano e selezione di quella più sostenibile A2.4 Analisi di coerenza interna A2.5 Progettazione del sistema di monitoraggio A2.6 Studio di incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 A2.7 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
Fase 3 Messa a disposizione e consultazione	3.1 la Giunta Regionale prende atto della documentazione (proposta di PTUA, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) 3.2 deposito - pubblicazione - trasmissione - consultazione: <ul style="list-style-type: none"> • messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di PTUA, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica • deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti • avviso della presa d'atto, del deposito e dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web • comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati • invio dello Studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS 3.3 Raccolta osservazioni e pareri	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di PTUA e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza: acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO		
<i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>		
Fase 4 Adozione	4.1 Adozione da parte della Giunta Regionale di: - PTUA - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi 4.2 Trasmissione della documentazione del Piano di Tutela delle Acque al M.A.T.T.M e all'Autorità di Bacino del fiume Po 4.3 PARERE VINCOLANTE dell'Autorità di Bacino del fiume Po	
Fase 5 Approvazione	5.1 la Giunta Regionale approva il P.T.U.A., comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi finale; 5.2 Informazione circa la decisione: pubblicazione su BURL e sito WEB; 5.3 Deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti; 5.4 Trasmissione di: Piano di Tutela delle Acque, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi finale al M.A.T.T.M.	
Fase 6 Attuazione e gestione	P6.1 Monitoraggio dell'attuazione degli Obiettivi/Azioni del Piano di Tutela delle Acque P6.2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P6.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A6.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica